Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 316

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 17 novembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 settembre 1983.

Approvazione di tassi di premio e di condizioni speciali di polizza presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera Winterthur.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 28 aprile 1983 e 21 aprile 1983, della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazioni « Winterthur - Société d'assurance sur la vie », con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione degli analoghi e di condizioni speciali di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni speciali di polizza allegate alle predette domande;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i sottoindicati tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione degli analoghi, e le condizioni speciali di polizza di seguito descritte, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazioni « Winterthur - Societé d'assurance sur la vie », con sede in Milano:

tassi premio della tariffa n. 21 - assicurazione mista, a premio unico (in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale 2 luglio 1979, n. 12110);

condizioni speciali di polizza della tariffa n. 20 - relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

condizioni speciali di polizza della tariffa n. 21 - relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

condizioni speciali di polizza della tariffa n. 22/23 - relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, con o senza capitalizzazione delle decrescenze di premio;

condizioni speciali di polizza della tariffa n. 32 (M.F.) - relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

condizioni speciali di polizza della tariffa n. 33 - relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata su due teste, pagabile fino all'ultimo decesso, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente;

condizioni speciali di polizza della tariffa n. 03 - relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

condizioni speciali di polizza della tariffa n. 09 - relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati, in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

condizioni speciali di polizza della tariffa n. 25 - relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

condizioni speciali di polizza della tariffa n. 34 (M.F.) - relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita. con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

condizioni speciali di polizza della tariffa n. 13 - relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, pagabile al massimo fino all'ottantacinquesimo anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

condizioni speciali di polizza della tariffa n. 11 - relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

condizioni speciali di polizza della tariffa n. 12 - relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga.

Roma, addì 26 settembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(6190)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 ottobre 1983.

Sospensione dell'attività del parco di quarantena e di acclimatazione per animali esotici del Fusaro.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 23 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1970, con il quale il parco di quarantena e di acclimatazione per animali esotici, situato nel comune di Bacoli (Napoli), è stato dichiarato, sotto gli auspici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie di Parigi (O.I.E.), istituzio-

ne che persegue finalità zooprofilattiche internazionali, ed è stato, altresì, riconosciuto, nell'interesse dello Stato italiano, quale presidio veterinario ai fini della quarantena e della acclimatazione della fauna esotica;

Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del parco stesso allegato al citato decreto ministeriale 23 novembre 1969;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, concernente la ristrutturazione ed il potenziamento degli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, che equipara ad uffici dipendenti dal Ministero della sanità i parchi di quarantena e di acclimatazione per animali esotici;

Viste le risultanze della relazione tecnica redatta recentemente da esperti dell'Istituto superiore di sanità relativa al sopralluogo effettuato per iniziativa di questa amministrazione presso il parco in questione, che segnala la sussistenza di gravi carenze strutturali dell'istituzione stessa, tali da rendere sia l'area sanitaria che quella quarantenaria inagibili per eventuali immissioni di animali esotici;

Considerato, altresì, che nella predetta relazione viene evidenziato che anche per quel che concerne il settore delle sperimentazioni si ravvisa la carenza di una struttura idonea ad evitare fughe di agenti virali o di altra natura;

Atteso che le condizioni generali di tutto il complesso del Fusaro sono attualmente tali da vietarne l'utilizzazione come parco quarantenario, e che le condizioni stesse richiedono una approfondita valutazione delle necessità in modo da garantire una adeguata ristrutturazione ed un generale potenziamento per riportare il parco stesso ai livelli di efficienza indispensabili per assolvere alle finalità stesse per il quale il parco è stato istituito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante disposizioni sulla profilassi delle malattie esotiche degli animali;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'attività del parco di quarantena e di acclimatazione per animali esotici, situato nel comune di Bacoli (Napoli), località Fusaro, è sospesa a tempo indeterminato.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1983

Il Ministro: DEGAN

(6178)

DECRETO 3 novembre 1983.

Proroga del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa ed adeguamento delle tariffe.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 26, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del nomenclatore-tariffario delle protesi;

Visto il proprio precedente decreto 23 luglio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 dell'11 settembre 1982) con il quale è stato approvato il nomenclatore-tariffario delle protesi, valevole per l'anno 1982;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta dell'11 ottobre 1983;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata la validità del nomenclatore approvato con decreto ministeriale 23 luglio 1982, dal 1° gennaio 1983 e fino alla emanazione di un successivo decreto.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1983 e fino alla emanazione di un successivo decreto, i prezzi indicati nel tariffario vigente nel 1982, sono aggiornati con aumenti percentuali riferiti ai codici del nomenclatore, come segue:

Cod. 11 - plantari: 12%;
Cod. 12 - rialzi: 12%;
Cod. 14 - calzature prefabbricate: 12%;
calzature su misura: 13%;
Cod. 16 - apparecchi per arto inferiore: 13%:
Cod. 17 - apparecchi per arto superiore: 12%;
Cod. 18 - apparecchi per tronco: 12%;
Cod. 19 - protesi arto inferiore: 13%;
Cod. 20 - protesi arto superiore: 13%;
Cod. 21 - accessori apparecchi gessati: 13%;
Cod. 22 - ausiliari e carrozzelle: 6%;
Cod. 23 - attrezzature trazione arti: 13%;
Cod. 24 - protesi acustiche: 13%;
Cod. 25 - protesi fonetiche: 12%;
Cod. 26 - protesi oculari: 13%;
Cod. 27 - accessori: 13%;
Cod. 28 - presidi addominali: 12%;
Cod. 29 - presidi per non vedenti: 13%.

Art. 3.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto non è consentita l'erogazione di forniture protesiche non comprese nel nomenclatore-tariffario.

Art. 4.

E' fatto obbligo alle unità sanitarie locali di effettuare entro il 30 novembre 1983 l'accertamento del debito, calcolando le integrazioni dovute ai fornitori a seguito degli aumenti di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1983

Il Ministro: DEGAN

(6212)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni all'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi. (Ordinanza ministeriale 12 novembre 1983).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza del 12 settembre 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 23 settembre 1983, concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi;

Considerato che, per quanto riguarda l'Australia, la Nuova Zelanda, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia nel modello di certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato alla precitata ordinanza è stato riportato erroneamente al secondo e al terzo trattino del punto IV il testo che figura nella decisione n. 80/801/CEE del 25 luglio 1980 anziché il testo che figura nella successiva decisione n. 81/662/CEE del 26 luglio 1981;

Ordina:

Art. 1.

Il testo del secondo e del terzo trattino del punto IV del modello di certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale del 12 settembre 1983 citata in premessa, che deve scortare le carni fresche in provenienza dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia è sostituito dal seguente:

« — nel caso delle carni fresche di suini, da animali non provenienti da aziende soggette a divieto per motivi di ordine sanitario in seguito alla comparsa di casi di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;

— nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da aziende soggette a divieto per motivi d'ordine sanitario in seguito alla comparsa di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti ».

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 12 novembre 1983

p. *Il Ministro*: CAVIGLIASSO

(6232)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 23 settembre 1983. Fondo sanitario nazionale 1983 - parte conto capitale: ripartizione dei fondi ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 663/79, convertito nella legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al punto precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal citato art. 51 della legge n. 833/78;

Viste le precedenti deliberazioni in data 5 maggio e 8 giugno 1983 con le quali è stata attribuita, in via provvisoria, la somma di lire 300 miliardi per esigenze di rinnovamento tecnologico delle strutture sanitarie;

Considerata l'opportunità di incrementare ulteriormente la predetta disponibilità a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attesa che il Ministero della sanità completi l'esame dei programmi di investimento presentati dalle regioni che dovranno anche quantificare le somme da utilizzare ai sensi dell'art. 15, punto 5, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463;

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'immediata attribuzione in favore delle regioni Val d'Aosta e Molise delle somme previste per il completamento della rete ospedaliera;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 27 luglio 1983;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 17 agosto 1983;

Delibera:

Sullo stanziamento 1983 del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale, è attribuita, in via provvisoria, l'ulteriore somma di lire 300 miliardi da destinare alle spese di investimento nel settore sanitario; detta somma viene ripartita tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella.

Sono altresì attribuite sullo stanziamento 1983 del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale, le somme di lire 15 miliardi alla regione Val d'Aosta e di lire 25 miliardi alla regione Molise, per il proseguimento dei programmi relativi alla costruzione di nuovi posti letto ospedalieri.

Roma, addì 23 settembre 1983

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LONGO

FONDO SANITARIO NAZIONALE

PARTE IN CONTO CAPITALE
(3° e 4° trimestre 1983)

Regioni	(In migliaia di lire)
Piemonte	24.252.750
Valle d'Aosta	411.000
Lombardia	43.584.750
Provincia autonoma di Bolzano	2.121.750
Provincia autonoma di Trento	2.973.750
Veneto	32.841.000
Friuli-Venezia Giulia	9.471.750
Liguria	12.003.000
Emilia-Romagna	23.046.750
Toscana	22.325.250
Umbria	4.562.250
Marche	10.560.750
Lazio	22.890.000
Abruzzo	7.108.500
Molise	1.179.000
Campania	20.959.500
Puglia	20.319.750
Basilicata	2.330.250
Calabria	7.686.750
Sicilia	22.185.000
Sardegna	7.186.500
Totale	300.000.000

(6116)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 giugno 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta So.Co.Plas S.r.l., con sede legale in Milano e sede amministrativa e stabilimento in Fombio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 aprile 1982 al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta So.Co.Plas S.r.l. con sede legale in Milano e sede amministrativa e stabilimento in Fombio (Milano), è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio di Chiusa di S. Michele (Torino), è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio di Chiusa di S. Michele (Torino), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olivetti accessori, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti in Ivrea e Scarmagno (Torino), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(6233)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici, già fissate per i giorni 20 e 21 novembre 1983 con decreto ministeriale n. 11260 del 3 giugno 1983, sono state rinviate ai giorni 15 e 16 gennaio 1984.

(6134)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi. Si comunica inoltre che le ditte medesime hanno dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico competente:

Provincia di Alessandria:

« 1026-AL » Fattore Emilio, in Valenza;

« 2349-AL » COAV di Righetti & Cambotto, in Valenza.

(6155)

Furto del punzone recante il marchio di identificazione dei metalli preziosi « 7-TA »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Massa Giuseppe, in Taranto, assegnataria del marchio in oggetto ha denunciato che, dopo un furto subito nei propri locali, è risultato mancante un punzone recante il detto marchio. Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Taranto.

(6156)

Decadenza dalla concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 767-MI »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Finamore S.r.l., in Milano, è decaduta dalla concessione del marchio in oggetto a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46. I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

(6157)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Scafati.

Con decreto ministeriale dell'8 novembre 1983 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Scafati è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.298.632.842 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.392.187.866 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Romano Giuseppe, Copas S.r.l. e Busiello Raffaele. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6221)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi dell'11 novembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1616,300	1616,300	1616,40	1616,300	1616,25	1616,25	1616,200	1616,300	1616,300	1616,30
Marco germanico	605,800	605,800	606,20	605,800	605,95	605,80	605,800	605,800	605,800	605,80
Franco francese	199,320	199,320	199,40	199,320	199 —	199,26	199,200	199,320	199,320	199,32
Fiorino olandese	541,080	541,080	541,10	541,080	541 —	540,99	540,900	541,080	541,080	541,08
Franco belga	29,833	29,833	29,83	29,833	29,83	29,83	29,838	29,833	29,833	29,83
Lira sterlina	2404,500	2404,500	2405,20	2404,500	2404 —	2404,40	2404,300	2404,500	2404,500	2404,50
Lira irlandese	1886,750	1886,750	1888 —	1886,750	1886 —	1886,87	1887 —	1886,750	1886,750	—
Corona danese	168,330	168,330	168,40	168,330	168,25	168,31	168,300	168,330	168,330	168,33
E.C.U.	1371,480	1371,480	1371,48	1371,480	1371,53	1371,48	1371,480	1371,480	1371,480	1371,48
Dollaro canadese	1307,100	1307,100	1307,50	1307,100	1307,40	1307,05	1307 —	1307,100	1307,100	1307 —
Yen giapponese	6,884	6,884	6,89	6,884	6,88	6,88	6,886	6,884	6,884	6,88
Franco svizzero	747,740	747,740	747,80	747,740	747,80	747,67	747,600	747,740	747,740	747,74
Scellino austriaco	86,080	86,080	86,15	86,080	86,08	86,075	86,070	86,080	86,080	86,08
Corona norvegese	217,490	217,490	217,80	217,490	217,70	217,71	217,540	217,490	217,490	217,49
Corona svedese	205,150	205,150	205,30	205,150	205,40	205,25	205,350	205,150	205,150	205,15
FIM	282,840	282,840	282,80	282,840	282,70	282,79	282,750	282,840	282,840	—
Escudo portoghese	12,760	12,760	12,75	12,760	12,72	12,75	12,740	12,760	12,760	12,76
Peseta spagnola	10,511	10,511	10,51	10,511	10,51	10,51	10,509	10,511	10,511	10,51

Media dei titoli dell'11 novembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	43,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	92,700
» 6 % » » 1970-85	90,750
» 6 % » » 1971-86	85,650
» 6 % » » 1972-87	81 —
» 9 % » » 1975-90	79,900
» 9 % » » 1976-91	79,800
» 10 % » » 1977-92	79,600
» 12 % (Beni Esteri 1980)	79,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	97,150
» » » 1-6-1981/86 16 %	97,500
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,750
» » » Ind. 1-12-1981/83	100,100
» » » » 1- 3-1981/84	99,750
» » » » 1- 4-1981/84	100,275
» » » » 1- 6-1981/84	100,050
» » » » 1- 1-1982/84	99,750
» » » » 1- 3-1982/84	99,950
» » » » 1- 5-1982/84	100,050
» » » » 1- 6-1982/84	99,900
» » » » 1- 7-1982/84	99,750
» » » » 1- 8-1982/84	99,750
» » » » 1- 9-1982/84	99,700
» » » » 1-10-1982/84	99,775
» » » » 1-11-1982/84	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/84	99,750
» » » » 1- 1-1983/85	99,325
» » » » 1- 2-1983/85	99,225
» » » » 1- 3-1983/85	99,150
» » » » 1- 4-1983/85	99,225
» » » » 1- 1-1982/86	100,075
» » » » 1- 3-1982/86	100,125
» » » » 1- 5-1982/86	100,050
» » » » 1- 6-1982/86	100,150
» » » » 1- 7-1982/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	99,775
» » » » 1- 9-1982/86	99,800
» » » » 1-10-1982/86	99,850
» » » » 1-11-1982/86	100,050
» » » » 1-12-1982/86	100,075
» » » » 1- 1-1983/87	99,650
» » » » 1- 2-1983/87	99,625
» » » » 1- 3-1983/87	99,500
» » » » 1- 4-1983/87	99,375
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	99,175
» » » 12 % 1- 4-1984	98,500
» » » 18 % 1- 4-1984	100,525
» » » 12 % 1-10-1984	96,150
» » » 18 % 1- 1-1985	100,650
» » » 17 % 1- 5-1985	99,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,275
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105,050
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 novembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1616,250
Marco germanico	605,800
Franco francese	199,260
Fiorino olandese	540,990
Franco belga	29,835
Lira sterlina	2404,400
Lira irlandese	1886,875
Corona danese	168,315
E.C.U.	1371,480
Dollaro canadese	1307,050
Yen giapponese	6,885
Franco svizzero	747,670
Scellino austriaco	86,075
Corona norvegese	217,515
Corona svedese	205,250
FIM	282,795
Escudo portoghese	12,750
Peseta spagnola	10,510

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 16, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di economia e commercio, istituto di storia economica (2° piano), via Partenope n. 36, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1983, ore 9.

(6206)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona (indetto dalla libera Università di Urbino).

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona (indetto dalla libera Università di Urbino con decreto rettorale n. 315/82), facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ancona, facoltà di economia e commercio, piazza Stracca, 4, 60100 Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 dicembre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 17 dicembre 1983, ore 9.

(6207)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 53, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, dipartimento di scienze dell'educazione, facoltà di magistero, aula 19, palazzo Ateneo, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1983, ore 9,30.

(6208)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, ad un posto di attuario nel ruolo della carriera direttiva per i servizi attuariali della Direzione generale degli istituti di previdenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 9 del 1983 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 28 ottobre 1983 è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1983, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 290, che approva la graduatoria del concorso, per esami, ad un posto di attuario in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi attuariali della Direzione generale degli istituti di previdenza, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1982.

(6209)

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Concorso ad un posto di operatore tecnico (cuoco)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico (cuoco).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(447/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 54, IN BORGOMANERO

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Borgomanero (Novara).

(448/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 14, IN PORTOGRUARO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica presso il presidio ospedaliero

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica presso il presidio ospedaliero.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Portogruaro (Venezia).

(449/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 313 del 15 novembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova: Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva, riservato a laureati in giurisprudenza, scienze economiche, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie ed in scienze politiche; un posto di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva, riservato a laureati in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche e demografiche.

Azienda trasporti automobilistici provinciali di Pordenone: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1983, n. **50.**

Norme per l'istituzione dell'albo regionale degli operatori della formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'albo regionale dei lavoratori della formazione professionale.

Per l'iscrizione all'albo, in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dall'art. 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli interessati debbono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e sue successive integrazioni e modifiche.

Art. 2.

L'albo regionale si articola in due sezioni.

Sezione I:

comprende il personale, dipendente da enti gestori convenzionati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato nel rispetto delle normative regionali o nazionali nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

Sezione II:

comprende gli aspiranti all'assunzione in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme amministrative e/o legislative regionali o nazionali oppure, in carenza, da quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

Per la prima iscrizione alla I sezione si provvede d'ufficio nel rispetto delle norme relative alle aree di cui al successivo art. 3.

Per eventuali variazioni le relative domande debbono essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno e l'aggiornamento avviene d'ufficio.

Le domande di iscrizione alla II sezione debbono essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno.

Tutte le domande di iscrizione all'albo regionale debbono essere redatte su carta legale e complete di tutta la documentazione necessaria in originale o copia conforme.

Per l'inserimento in più aree professionali, gli interessati debbono presentare domande di iscrizione separate; in tal caso la documentazione allegata ad una può essere richiamata su ciascuna ulteriore domanda.

Art. 3.

Le sezioni dell'albo saranno distinte per aree didattiche e per aree per i servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari. Le aree saranno determinate con provvedimento di giunta e, all'interno delle stesse, le iscrizioni relative alla II sezione, verranno poste in apposita graduatoria, secondo i seguenti criteri:

a) anzianità di servizio nell'ambito dell'attività di formazione professionale, riconosciuta e finanziata dalla Regione:

punti 1, per ogni mese di servizio o frazione superiore a giorni quindici;

b) anzianità di servizio specifico in precedenti rapporti di lavoro:

punti 1, per ogni tre mesi di servizio o frazione superiore a giorni quarantacinque;

c) anzianità di servizio in precedenti rapporti di lavoro:

punti 1, per ogni sei mesi di servizio o frazione superiore a tre mesi;

d) titolo di studio:

punti 8, per diploma di laurea;

punti 4, per disploma di scuola secondaria superiore;

e) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento, riqualificazione professionale per docenti e non, organizzati dalla regione Lazio o da questa riconosciuti:

punti 2;

f) a parità di punteggio si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento.

Per l'individuazione del personale della I sezione eventualmente da porre in mobilità vengono applicati i criteri di graduatoria di cui sopra.

Per la riassunzione del personale di cui al comma precedente si tiene conto esclusivamente dell'anzianità di mobilità.

Art. 4.

L'albo regionale deve essere pubblicato, mediante affissione presso l'assessorato regionale competente, entro il 30 aprile di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare ricorso alla giunta regionale, avverso il mancato inserimento e/o l'assegnazione di un punteggio errato.

Entro il 30 giugno di ogni anno la giunta regionale con proprio provvedimento approva l'albo regionale.

Art. 5.

Le assunzioni di nuovo personale da parte degli enti convenzionati per le esigenze dei propri centri di formazione, ferme restando le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro relative alla salvaguardia dei livelli occupazionali e della mobilità dei lavoratori iscritti nella I sezione dell'albo regionale, avvengono nel rispetto della graduatoria prevista per ciascuna delle aree di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Nei casi previsti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 17 novembre 1979, n. 86, le assunzioni a termine sono effettuate dalla giunta regionale, nel rispetto delle graduatorie previste dall'albo regionale.

Nei casi previsti dal primo comma dell'art. 35 della legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, le assunzioni a termine sono effettuate dal presidente della giunta regionale nel rispetto delle graduatorie previste dall'albo regionale.

Al personale di cui sopra, con orario parziale, viene corrisposto un trattamento economico, compresa l'indennità integrativa speciale, proporzionale alle ore di effettivo insegnamento.

Al predetto personale si applicano, in quanto compatibili e per quanto non disposto con la presente legge, le normative giuridiche ed economiche del personale regionale di ruolo.

Il personale supplente, pena la decadenza dall'impiego, può usufruire di un massimo di sei giorni di assenza per malattia, se l'incarico è inferiore a tre mesi, di dodici giorni se l'incarico è superiore a tre mesi.

Art. 7.

E' istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale la commissione consultiva per la gestione dell'albo regionale.

La predetta commissione, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, è composta da:

l'assessore regionale competente in materia di formazione professionale che la presiede, o da un suo delegato;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale nel settore della formazione professionale;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale del settore degli enti locali;

cinque rappresentanti degli enti gestori convenzionati di cui due in rappresentanza degli enti locali.

Art. 8.

Il personale assunto in data anteriore al 20 febbraio 1983 dalla regione Lazio con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 17 novembre 1979, n. 86, e purché ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà immesso nei ruoli del personale regionale addetto alla formazione professionale, di cui all'art. 2 della predetta legge regionale n. 86 del 1979, secondo le condizioni e le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 9.

Il personale di cui al precedente art. 8 assunto con funzioni docenti è inquadrato nei livelli quinto e sesto, sulla base di quanto previsto dall'ordinamento del personale per la formazione professionale e delle mansioni per le quali è stata deliberata l'assunzione da parte della giunta regionale.

Il personale di cui all'articolo precedente assunto con mansioni amministrative è inquadrato nei livelli funzionali, sulla base delle mansioni per le quali è stata deliberata l'assunzione da parte della giunta regionale.

Salvo per quanto previsto per le funzioni docenti, il personale che non sia fornito del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello individuato ai sensi del primo comma del presente articolo, sarà inquadrato nel livello immediatamente inferiore, sempreché sia fornito del titolo di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo.

Il personale docente in possesso alla data di assunzione alla Regione della laurea e che, ai sensi del precedente primo comma, è inquadrato al quinto livello, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge viene inquadrato al sesto livello qualora svolga funzioni docenti per le quali è richiesto dalle vigenti disposizioni il possesso di tale titolo di studio.

Art. 10.

L'immissione nei ruoli del personale di cui al precedente art. 9 è disposta con provvedimento della giunta regionale previo superamento di apposito concorso, articolato secondo il programma di esame determinato dalla giunta regionale con il provvedimento di cui al successivo art. 11, inteso ad accertare il possesso della necessaria idoneità allo svolgimento delle relative funzioni o mansioni e sempreché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego regionale dalla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, con esclusione del limite di età.

Art. 11.

Il concorso verrà bandito con provvedimento della giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso provvedimento la giunta regionale nominerà tre commissioni giudicatrici:

una per il personale amministrativo;

una per il personale docente teorico e teorico-pratico;

una per il personale tecnico ed ausiliario.

Le commissioni dovranno essere composte secondo le disposizioni di cui all'art. 25 della legge regionale 24 marzo 1980, numero 18.

Art. 12.

Agli oneri derivanti dall'immissione in ruolo del personale di cui alla presente legge si fa fronte per l'anno 1983 con i fondi stanziati sul cap. 25207 dell'esercizio 1983 e per gli anni successivi, sul corrispondente capitolo con i fondi stanziati dalle leggi annuali di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 luglio 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 luglio 1983.

(5896)

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1983, n. 51.

Calendario venatorio regionale per la stagione 1983-84.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare nella stagione venatoria 1983-84 l'esercizio di caccia nel territorio della regione Lazio a parità dei diritti e doveri, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche della Regione, l'intero territorio del Lazio è sottoposto al regime di caccia controllata.

Art. 3.

La stagione venatoria ha inizio il 18 agosto 1983 e termina il 10 marzo 1984.

Art. 4.

Durante la stagione venatoria di cui al precedente art. 3, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati.

Specie cacciabili nei giorni 18, 21 e 28 agosto 1983:

alzavola, canapiglia, chiurlo, codone, colombaccio, combattente, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passera oltremontana, passero, pettegola, pittima reale, piviere, porciglione, quaglia, storno, tortora e volpe.

Per i giorni suindicati l'esercizio venatorio è consentito solo da appostamento fisso già esistente o temporaneo che dovrà essere raggiunto ed abbandonato con fucile scarico.

E' data facoltà al presidente della giunta provinciale di autorizzare la caccia in forma vagante, anche con l'ausilio del cane da ferma, per la sola specie quaglia nei territori all'uopo determinati. Le amministrazioni provinciali che intendono avvalersi di tale facoltà, dovranno rendere pubblico almeno quindici giorni prima del 18 agosto l'elenco ed i confini dei territori prescelti.

Specie cacciabili dal 18 settembre al 31 dicembre 1983:

allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, chiurlo, codone, colino della Virginia, colombaccio, combattente, coniglio selvatico, cornacchia nera, cornacchia grigia, corvo, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, lepre comune, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passera oltremontana, passero, pavoncella, pernice rossa, pettegola pittima reale, piviere, porciglione, quaglia, starna, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora e volpe.

La caccia alla specie coturnice è consentita dal 16 ottobre al 30 novembre 1983 compreso; la caccia alla specie cinghiale, con esclusione dei giovani dell'anno con manto striato, è consentita dal 2 novembre al 31 dicembre 1983 compreso, l'esercizio venatorio è consentito da appostamento fisso già esistente o da appostamento temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio dei cani.

Specie cacciabili dal 1° gennaio al 29 febbraio 1984:

allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, chiurlo, codone, colombaccio, combattente, cornacchia nera, cornacchia grigia, corvo, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passera oltremontana, passero, pavoncella, pettegola, pittima reale, piviere, porciglione, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe.

L'esercizio venatorio è consentito da appostamento fisso già esistente o temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio del cane da ferma.

Specie cacciabili dal 1° marzo al 10 marzo 1984:

allodola, beccaccino, codone, colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, corvo, fischione, frullino, gazza, ghiandaia, marzaiola, moretta, passera oltremontana, passero, pavoncella, piviere, porciglione, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe.

L'esercizio venatorio è consentito da appostamento fisso o temporaneo che dovrà essere raggiunto ed abbandonato con fucile scarico. E' altresì consentita la caccia in forma vagante, anche con l'ausilio del cane da ferma, esclusivamente entro una fascia di terreno di 50 metri dalle sponde dei fiumi, degli stagni, dei laghi naturali ed artificiali ed entro una fascia del litorale marino profonda 1.000 metri dal battente dell'onda.

Dal 1° gennaio al 29 febbraio 1984 compreso il presidente della giunta provinciale ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, da destinare alle azioni di ripopolamento di selvaggina.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui ai precedenti articoli, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per malattie od altre calamità.

Art. 6.

Per l'intera annata venatoria l'esercizio della caccia è consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, mercoledì, giovedì e sabato, da segnare sul tesserino regionale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31.

Il cacciatore ha l'obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul tesserino stesso. Il tesserino è personale e non è cedibile.

Art. 7.

L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito indicati, che, relativamente al periodo in cui vige l'ora legale, sono già stati adeguati:

nei giorni 18, 21 e 28 agosto 1983, dalle ore 6 alle ore 19,15;
dal 18 settembre al 25 settembre 1983, dalle ore 6,30 alle ore 18,30;
dal 28 settembre al 15 ottobre 1983, dalle ore 6 alle ore 17;
dal 16 ottobre al 30 ottobre 1983, dalle ore 6,15 alle ore 16,30;
dal 2 novembre al 16 novembre 1983, dalle ore 6,30 alle ore 16,30;
dal 17 novembre al 30 novembre 1983, dalle ore 6,30 alle ore 16,15;
dal 1° dicembre al 15 dicembre 1983, dalle ore 7 alle ore 16,15;
dal 17 dicembre al 31 dicembre 1983, dalle ore 7,15 alle ore 16,15;
dal 1° gennaio al 15 gennaio 1984, dalle ore 7,15 alle ore 16,30;
dal 18 gennaio al 29 gennaio 1984, dalle ore 7 alle ore 17;
dal 1° febbraio al 15 febbraio 1984, dalle ore 6,30 alle ore 17,15;
dal 16 febbraio al 29 febbraio 1984, dalle ore 6,15 alle ore 17,30;
dal 1° marzo al 10 marzo 1984, dalle ore 6 alle ore 17,45.

Per la specie beccaccia l'esercizio venatorio è consentito dalle ore 8.

Art. 8.

Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di due capi della selvaggina sottoelencata, con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:

cinghiale: 1 capo;
colino della Virginia: 2 capi;
coniglio selvatico: 2 capi;
coturnice: 1 capo;
lepre comune: 1 capo;
fagiano: 2 capi;
pernice rossa: 1 capo;
starna: 1 capo.

Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di 25 capi, di cui non più di 20 tordi, 10 capi tra quaglie e tortore, 10 capi tra palmipedi e trampolieri, 10 folaghe, 10 colombacci, 2 beccacce.

I passeri e gli storni non rientrano nel limite sopra specificato.

Art. 9.

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito, limitatamente ai terreni incolti ovvero liberi da coltivazioni in atto, con esclusione, comunque dei boschi, dal 18 luglio al 12 agosto 1983 compreso ed a distanza non inferiore a 200 metri dalle zone di ripopolamento e cattura, bandite, zone di rifugio ed oasi di protezione.

Art. 10.

L'esercizio venatorio da appostamento temporaneo è sottoposto alle seguenti prescrizioni:

a) quando l'appostamento temporaneo comporta modificazioni del terreno e preparazione di sito, il cacciatore deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore agricolo;

b) i bossoli delle cartucce, i contenitori di munizioni, eventuali rifiuti devono essere asportati al termine di ogni giornata;

c) la preparazione del sito con frasche e rami non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o comunque d'interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, ne con uso di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla legge regionale n. 61 del 1974;

d) la collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o di altre colture arboree;

e) i danni provocati alle coltivazioni od agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario o conduttore agricolo.

Art. 11.

E' vietato a chiunque:

l'esercizio venatorio in forma vagante nei territori in attualità di coltivazioni;

la posta serale e mattutina alla beccaccia nonché la posta serale alla lepre;

l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

la caccia sotto qualsiasi forma di appostamento al beccaccino;

l'esercizio venatorio quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte da neve nonché negli stagni, paludi e specchi d'acqua artificiali anche solo parzialmente gelati e su terreni allagati da piene di fiume;

l'esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco ai sensi del punto *d*) dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;

l'esercizio venatorio nelle zone adibite al ripopolamento, alla protezione ed al rifugio della fauna, sia stanziale che migratoria segnalate da apposite tabelle perimetrali;

l'esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, in acque marine antistanti il litorale laziale;

usare richiami vivi accecati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico od elettromagnetico, con o senza amplificazione di suono;

usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati.

E' altresì vietato l'esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, nella fascia territoriale posta all'interno del grande raccordo anulare di Roma.

Art. 12.

Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Per le violazioni alle disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, si applica la sanzione prevista dalla lettera *n)* di detto articolo.

Art. 13.

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, vigono le norme di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, purché non in contrasto con la citata legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 14.

Le norme e le limitazioni del presente calendario si applicano anche alle aziende faunistico-venatorie.

Il solo prelievo della selvaggina, che determina l'indirizzo faunistico dell'azienda, è regolato, per quanto concerne il numero dei capi da abbattere, dai piani di abbattimento approvati dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 luglio 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 luglio 1983.

(5897)

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1983, n. 52.

Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, concernente: « Costituzione della FI.LA.S. S.p.a. - Finanziaria laziale di sviluppo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 20 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — La società finanziaria è strumento di attuazione della programmazione economica regionale e, nell'ambito delle competenze regionali, opera per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione per la piena occupazione ed utilizzazione delle risorse del Lazio.

A tal fine:

a) assume partecipazioni minoritarie in società di capitali, in società cooperative, in società consortili ed in consorzi tra piccole e medie imprese, già costituiti o da costituirsi, operanti nei settori individuali quali prioritari nel programma della FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo), al fine della loro espansione, riconversione ed ammodernamento ed in rapporto all'attuazione dei piani di sviluppo innovativi delle imprese;

b) assume partecipazioni in enti finanziari pubblici di carattere regionale;

c) stipula con enti od istituti di credito convenzioni per la realizzazione di programmi comuni rientranti nei propri scopi sociali.

Al fine di attuare gli scopi sociali ed attuare gli obiettivi programmatici della regione Lazio, la FI.LA.S.:

1) presta assistenza finanziaria, anche per gli aspetti tecnici ed organizzativi connessi, alle piccole e medie imprese del Lazio ed agli enti di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* operanti nei settori individuati come prioritari nel programma della FI.LA.S. e che presentino piani di sviluppo. Tale assistenza di norma non può essere cumulata con specifici ed analoghi interventi effettuati sulla base di normativa nazionale;

2) promuove ed attua iniziative per la costituzione ed il potenziamento di aree attrezzate per insediamenti economici in conformità alle indicazioni della pianificazione territoriale;

3) promuove in associazione con istituti di credito ed altri enti o società specializzate la costituzione di società strumentali. La FI.LA.S. potrà assumere la maggioranza assoluta del capitale di delle società;

4) gestisce per incarico conferito dalla Regione con legge o da altri enti pubblici, fondi speciali per l'assistenza tecnica, finanziaria ed organizzativa alle piccole e medie imprese del Lazio, ivi compresi gli imprenditori individuali ed i consorzi tra piccole e medie imprese, per la concessione di incentivi, per la prestazione di garanzie ad imprese della Regione, per la realizzazione di programmi di ricerca applicata anche mediante la costituzione di società di ricerca, per la realizzazione di iniziative pilota, per la prestazione di consulenza e servizi di mercato.

Con la stessa legge, nell'ambito della finalità di cui sopra, la Regione provvede alla determinazione di detti fondi speciali, ne stabilisce gli obiettivi, fissa le relative procedure e prevede i mezzi finanziari per la copertura di spesa.

Per la gestione di tali fondi, in base alle direttive ed agli indirizzi contenuti nella norma istitutiva degli stessi, la FI.LA.S. provvede ad integrare il programma di cui al successivo art. 3 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Tale integrazione è sottoposta all'approvazione del consiglio regionale del Lazio;

5) effettua qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare e svolge attività, compresa quella di studio e ricerche, necessaria per lo svolgimento dei compiti rientranti nell'oggetto sociale ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale n. 13 del 1974 è così sostituito:

« Art. 4. — La società può nominare propri rappresentanti nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società ed enti cui partecipa.

I consiglieri, i sindaci ed i dipendenti della FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) che ricoprono cariche nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società od enti cui partecipa la FI.LA.S. devono versare a quest'ultima gli emolumenti percepiti in dipendenza delle cariche medesime ».

Art. 3.

L'art. 6 della legge regionale n. 13 del 1974 è così sostituito dal seguente:

« Art. 6. — La società, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, redige entro il 15 ottobre di ogni anno il programma di attività per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del consiglio della regione Lazio.

Tale programma deve prevedere una ipotesi di distribuzione territoriale e settoriale delle risorse, cui la società stessa deve conformarsi nell'esercizio della sua attività.

La FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) è tenuta, altresì, a trasmettere ogni sei mesi un rapporto sull'andamento della gestione sociale alla giunta della regione Lazio, che deve contenere, tra l'altro, una relazione sulla situazione e sullo stato di attuazione del programma delle società collegate. In allegato al rapporto dovranno essere trasmessi i bilanci della società cui la FI.LA.S. partecipa, approvati nel semestre precedente, che non siano stati allegati al bilancio della FI.LA.S. stessa ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 luglio 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 luglio 1983.

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1983, n. **53.**

Autorizzazione alla regione Lazio per la concessione di garanzie fidejussorie sussidiarie nei confronti delle obbligazioni assunte dalla FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a. per il mantenimento dell'occupazione di aziende in crisi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 20 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali nel Lazio, la cui stabilità è compromessa dalla situazione di crisi in cui versano alcune aziende, la regione Lazio è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie rispetto alle obbligazioni finanziarie assunte dalla FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a., d'intesa con l'amministrazione regionale per interventi comunque rientranti nelle competenze amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, con le modalità previste dall'art. 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e fino alla concorrenza di lire 1.500 milioni.

L'eventuale onere conseguente al relativo rischio sarà posto a carico del cap. 28201 del bilancio regionale 1983 che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 luglio 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 luglio 1983.

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1983, n. **54.**

Istituzione della « Riserva naturale di Macchiatonda ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **23** *del* 20 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A norma degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituita la « Riserva naturale di Macchiatonda », compresa nel sistema di cui all'art. 1 della legge medesima.

Art. 2.

La riserva naturale di Macchiatonda è delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000, allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore di cui al successivo art. 4 provvede all'apposizione di cartelli segnaletici perimetrali e lungo le strade di accesso alla riserva recanti la scritta « regione Lazio, sistema dei parchi e delle riserve naturali, comune di Santa Marinella, riserva naturale di Macchiatonda » ed un simbolo o marchio proprio e caratteristico della riserva stessa, approvato dall'assessore regionale competente in materia di parchi e riserve naturali.

Art. 3.

La riserva naturale di Macchiatonda è destinata al ripristino, alla conservazione ed alla valorizzazione dell'ambiente naturale, alla razionale utilizzazione delle risorse, allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità locale interessata ed alla corretta fruizione da parte di tutta la popolazione secondo il regolamento di attuazione e le norme urbanistiche di cui ai successivi articoli 6 e 7.

La riserva naturale di Macchiatonda è classificata « riserva naturale parziale ».

Art. 4.

La gestione della riserva naturale di Macchiatonda è affidata al comune di Santa Marinella, che la esercita sulla base delle direttive emanate dalla giunta regionale.

Il comune di Santa Marinella nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, provvede ad assicurare la direzione della riserva nonché la vigilanza sulla riserva stessa mediante l'assunzione di due addetti attraverso pubblico concorso i cui termini dovranno essere stabiliti di concerto con l'assessorato regionale competente in materia di parchi e riserve naturali.

Fino all'espletamento del concorso di cui al comma precedente, per le attività riguardanti il primo avvio ed il funzionamento della riserva naturale, il comune si avvale di proprio personale, nonché di quello regionale eventualmente comandato dalla giunta regionale.

In caso di persistente inerzia o violazione della presente legge, o delle direttive regionali, la gestione della riserva naturale sarà curata, in via provvisoria, dalla giunta regionale.

Art. 5.

Entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore adotta e trasmette alla regione Lazio, per l'approvazione, il regolamento di attuazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Art. 6.

Il territorio della riserva naturale di Macchiatonda è suddiviso in due zone indicate con le lettere *A*) e *B*) nella cartografia allegata alla presente legge.

Il regolamento in attuazione, oltre a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, e tenendo conto della particolarità dell'ambiente della riserva naturale di Macchiatonda deve indicare:

a) le aree da sottoporre a restauro ambientale al fine di ricostituire l'ecosistema forestale planiziario e gli ambienti umidi preesistenti, da reperire con priorità nella zona indicata nella lettera *A*);

b) le aree destinate alla fruizione pubblica per fini didattici, educativi, turistici e le relative attrezzature, punti di sosta e di osservazione, percorsi pedonali, parcheggi, da reperire nelle zone indicate con le lettere *A*) e *B*), secondo quanto previsto nei successivi articoli;

c) percorsi attrezzati, segnalati e descritti rappresentativi degli ambienti tipici della riserva, denominati sentieri natura;

d) le aree in cui mantenere e razionalizzare le attività agricole, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia delle caratteristiche naturali della riserva e della fauna protetta. In particolare dovrà indicare i progetti di lotta biologica finalizzati all'incentivazione di tecniche di conduzione che escludano l'impiego di fitofarmaci, antiparassitari e fertilizzanti chimici;

e) i giorni della settimana, non inferiori a due e non superiori a quattro, in cui permettere l'accesso del pubblico. L'ente gestore potrà, per particolari motivi e sentito l'assessorato regionale competente in materia di parchi e riserve naturali, disporre la chiusura temporanea al pubblico di tutto o di parte del territorio della riserva.

Art. 7.

Le norme urbanistiche da osservare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, nel territorio della riserva naturale sono le seguenti:

a) zona *A*:

nella zona *A* non sono consentite opere di urbanizzazione e costruzioni di alcun genere, fatti salvi i punti di sosta e di osservazione, i percorsi pedonali ed i sentieri natura;

b) zona *B*:

la zona *B* comprende i campi coltivati ed i fabbricati rurali ed è destinata allo sviluppo controllato dell'agricoltura. In essa sono consentiti interventi di restauro, ristrutturazione conservativa e relative opere di urbanizzazione, purchè rimangano inalterate le caratteristiche tipologiche delle abitazioni. E' ammesso l'ampliamento dei fabbricati esistenti al solo scopo di dotare le unità abitative degli indispensabili servizi igienici, fino ad un massimo del 10 per cento della cubatura preesistente.

Per interventi relativi ai servizi pubblici o di uso pubblico attinenti le finalità istitutive della riserva possono essere ammesse nuove costruzioni nelle località che verranno indicate nel regolamento di attuazione fino ad una cubatura massima di 3.000 mc di cui 360 utilizzabili per residenza di servizio.

Le norme urbanistiche stabilite nel presente articolo devono essere recepite dallo strumento urbanistico comunale. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali a tutela della costa.

Art. 8.

Nel territorio della riserva naturale di Macchiatonda è vietato:

a) esercitare la caccia e l'uccellagione con qualsiasi mezzo; la cattura di specie animali selvatiche, può essere autorizzata al solo scopo della ricerca scientifica sulla base di un piano organico, funzionale alle finalità della riserva, preventivamente approvato dalla giunta regionale;

b) abbandonare rifiuti di ogni genere;

c) svolgere attività pubblicitaria;

d) effettuare movimenti di terreno. L'ente gestore può autorizzarli al solo fine di eventuali lavori di ripristino ambientale, secondo le modalità indicate nei relativi progetti approvati dallo stesso ente. Sono fatte salve le necessità di conduzione ordinaria dei fondi agricoli;

e) circolare e sostare con mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria esistente, fatta eccezione per i mezzi di servizio della riserva, per i mezzi di enti od organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto e per i mezzi necessari alle attività agricole muniti di apposita autorizzazione rilasciata, a titolo gratuito, dall'ente gestore;

f) usare fitofarmaci, antiparassitari e pesticidi in genere nell'esercizio delle attività agricole. L'ente gestore è tenuto ad adottare le procedure di indennizzo per l'eventuale mancato reddito derivante ai conduttori agricoli da tale divieto.

L'accertamento dei danni verrà effettuato dai competenti uffici regionali. La liquidazione dei danni verrà effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dall'accertamento del danno stesso;

g) aprire nuove strade;

h) eseguire qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione ad eccezione di quanto previsto nei precedenti articoli 6 e 7 e delle opere classificate di pubblica utilità di interesse statale per le quali si applica quanto disposto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

i) campeggiare in qualunque modo, anche isolatamente.

Art. 9.

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli o dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva naturale di Macchiatonda, si applicano le norme previste nell'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, fatta eccezione per la misura minima della sanzione pecuniaria che è stabilita in L. 100.000.

L'accertamento delle violazioni è demandato al personale della riserva naturale di Macchiatonda, agli agenti di polizia urbana e rurale, al Corpo forestale dello Stato, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Art. 10.

Per la realizzazione della riserva naturale di Macchiatonda è autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di lire 150 milioni.

Detta somma sarà iscritta in termini di competenza nel cap. 21004 denominato: « Contributi per la gestione e primo avviamento della riserva naturale di Macchiatonda », che è istituito nel bilancio della regione Lazio per l'anno finanziario 1983.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante riduzione in termini di competenza di lire 150 milioni dello stanziamento iscritto sul cap. 25842 (fondo globale) del bilancio di previsione regionale per l'esercizio 1983.

Allo stanziamento dei fondi per gli anni successivi si procederà con le relative leggi di bilancio.

L'erogazione di tali fondi avverrà sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata alla giunta regionale entro e non oltre il 30 giugno, che deve contenere tra l'altro i rendiconti delle entrate e delle uscite, nonché la descrizione delle attività svolte nella gestione, relativi all'anno precedente, ivi compresi i progetti in attuazione o stralci di essi.

Art. 11.

L'ente gestore può stipulare convenzioni, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e di servizi generali necessari od utili alla conduzione della riserva naturale.

L'ente gestore, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione della riserva stessa, può stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate della riserva naturale di Macchiatonda dietro pagamento di una somma il cui ammontare verrà fissato entro i limiti stabiliti dalla giunta regionale con le direttive di cui al primo comma del precedente art. 4.

In tale caso debbono comunque essere previste facilitazioni per le visite a scopo didattico, di ricerca scientifica e per quelle organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei lavoratori.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 luglio 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 luglio 1983.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1983, n. **55.**
Adeguamento del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **23** *del* 20 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 ciascun gruppo consiliare ha diritto ad un contributo mensile per spese di funzionamento rappresentato:

1) da una quota di L. 500.000 quale che sia la consistenza numerica del gruppo;

2) da una quota variabile ragguagliata a L. 200.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, nonché per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all'attività dei gruppi stessi e particolarmente all'esame delle questioni ed all'elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del consiglio regionale, è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo mensile nella seguente misura:

L. 500.000 per gruppi di un consigliere;
L. 700.000 per gruppi da due a cinque consiglieri;
L. 900.000 per gruppi da cinque a dieci consiglieri;
L. 1.200.000 per gruppi oltre i dieci consiglieri.

Art. 3.

Entro il mese di febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari inviano al collegio dei revisori dei conti una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi erogati.

Il mancato adempimento di tale prescrizione determina l'automatica sospensione del contributo.

Art. 4.

La lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 15 marzo 1973, n. 6, è così sostituita:

« L'ufficio di presidenza provvede, altresì, d'intesa con il presidente della giunta regionale, all'allestimento, all'arredo delle sedi riservate ai vari gruppi ed alla fornitura del servizio di fotocopiatura ».

Art. 5.

All'ulteriore spesa di L. 94.800.000 derivante dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 25004 del bilancio in corso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 luglio 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 luglio 1983.

(5898)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le *librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.*

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le *Librerie concessionarie speciali sopra indicate.*

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c **postale** n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere **richiesti** all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.